



COMUNE GROTTOLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza XX Settembre,1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 6 del 28/04/2025

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025

L'anno 2025, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 15:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
DANCELLI DANIELE	X		TIRA BEATRICE	X	
MASSA GIACOMO	X		SORMANI GIUSEPPE	X	
SINGH LOVEPREET	X		TENINI STEFANIA		X
FRERETTI ANDREA	X		BRAVO ELIO	X	
SALVINI GIULIA	X		CAPELLI MARIA LUISA	X	
GHIDELLI FEDERICO	X		MILZANI DONATELLA	X	
BIGLIETTI LINDA	X				

Presenti : 12 Assenti: 1

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Iapicca la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Dott. Daniele Dancelli dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025

Premesso che i Consiglieri Comunali Singh Lovepreet, Salvini Giulia, Tira Beatrice e Sormani Giuseppe partecipano con collegamento da remoto, come previsto dal “Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi ed organismi comunali collegiali in modalità telematica” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2023;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 23.12.2022, il quale, all'articolo 20 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 23.03.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema 1 "livello qualitativo minima" così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

Dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Gottolengo non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2024 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) per il periodo 2024-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14.04.2025 si è preso atto che, sulla base delle previsioni di costi forniti dal gestore dei vari servizi di gestione rifiuti e pulizia e spazzamento strade e, raffrontate con il piano economico finanziario pluriennale per il periodo 2024-2025, approvato nell'anno 2024, l'esercizio 2025 risulta essere in equilibrio economico finanziario;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2025 è stato confermato il Piano economico finanziario (PEF) pluriennale del servizio d'igiene urbana per il biennio 2024-2025 annualità 2025, per le motivazioni di cui alla deliberazione di GC. N. 48 del 14.04.2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Rilevato che il "Piano Finanziario pluriennale 2024 - 2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 "MRT-2" e alla delibera ARERA n. 389/2023/R/Rif del 3 agosto 2023, predisposto sulla base del "PF grezzo", elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone costi complessivi al lordo delle detrazioni pari a € 630.387,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI ammonta a € 587.062,00, di cui parte variabile per € 441.621,00 e parte fissa per € 145.441,00;

Dato quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA, il Comune di Gottolengo, quale Ente Territorialmente Competente (ETC), ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, mediante la ditta Ideapubblica Srl di Ancona P.IVA 02590670416, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR – 2, come attesta la relazione assunta al prot. n. 3191 del 29.04.2022;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ... "

Dato atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2025 di € **587.062,00** viene diminuito del costo per il servizio di raccolta del verde porta a porta per € 8.910,00 (n. 198 utenze x € 45,00 fisso annuo ad utenza), in quanto il costo di tale servizio viene addebitato direttamente in bolletta ai soli richiedenti. Pertanto le tariffe vengono calcolate su un **costo complessivo pari a € 578.152,00** e che l'ammontare dei costi imputabili alla **quota fissa** della tariffa è **pari a € 145.441,00** di cui € 87.700,92 riferibili alle utenze domestiche ed € 57.740,08 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla **quota variabile** della tariffa è **pari ad € 432.711,00** di cui € 260.924,73 attribuibili alle utenze domestiche ed € 171.786,27 a quelle non domestiche **Allegato D**);

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2022, e richiamati in particolare l'art. 20 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 27, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Considerato che, oltre alle agevolazioni già previste nel regolamento vigente, non sono previste ulteriori agevolazioni;

Dato atto, allora, che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nel seguente modo:
 - ☐ 60,30% a carico delle utenze domestiche;
 - ☐ 39,70% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2025**, di cui all'**Allegato A**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato B**) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale:
 - ☐ "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";
 - ☐ Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione del PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - ☐ In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*", (Confermata la percentuale del 5% con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 241/2024 del 21.10.2024);

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Viste:

- ☐ La deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 17.04.2023, con la quale sono state approvate le tariffe per il servizio di ritiro a domicilio rifiuti ingombranti, attivo dall'anno 2023, il cui costo verrà addebitato a consuntivo insieme all'acconto TARI dell'anno successivo, solo a chi ha effettivamente richiesto tale servizio, tariffe che rimangono valide anche per l'anno 2025;
- ☐ La deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2025, con la quale vengono dati agli uffici comunali le prescrizioni ed indirizzi operativi per la raccolta differenziata rifiuti in Gottolengo per l'anno 2025;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Si rammenta inoltre che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA), con Deliberazione n. 133/2025/R/RIF, ha dato avvio ad un procedimento e all'adozione di disposizioni urgenti per l'attuazione del "Bonus Sociale Rifiuti" a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate. Tale Deliberazione nasce in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 gennaio 2025, n. 24, che ha definito i principi e i criteri per l'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti. ARERA è incaricata di stabilire le modalità operative concernete tale agevolazione, assicurando agli utenti domestici disagiati l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari saranno individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Ente, rimane in attesa che ARERA renda noti, nel dettaglio, tutti gli aspetti operativi per poter dare attuazione a quanto sopra indicato, adottando tutti gli atti che si dovessero rendere necessari per adeguarsi alla nuova disciplina, ancora in fase di definizione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n.9, astenuti n. 3 (Bravo, Capelli, Milzani) espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** e di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di quantificare** in € 587.062,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025 di cui € 578.152,00 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e € 8.910,00 per il servizio

di raccolta del verde porta a porta, costo che verrà addebitato direttamente in bolletta ai soli richiedenti;

- 3) **di approvare** per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 4) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%, fissato dalla Provincia di Brescia con Decreto del Presidente n. 241/2024 del 21.10.2024;
- 5) **di dare**, altresì, **atto** che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - ☒ **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - ☒ **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 6) **di dare atto** che il Regolamento per l'applicazione della TARI, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2022, definisce, in particolare: all'art. 20 i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e all'art. 27 le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;
- 7) **di dare atto** che, oltre alle agevolazioni già previste nel regolamento vigente, non sono previste ulteriori agevolazioni;
- 8) **di dare**, altresì, **atto** che le scadenze per il versamento della TARI 2025 sono le seguenti:
 - ☐ 30 aprile;
 - ☐ 31 agosto;
 - ☐ 10 dicembre;
- 8) **Di dare atto** che l'Ente rimane in attesa che ARERA renda noti, nel dettaglio, tutti gli aspetti operativi per poter dare attuazione al "Bonus Sociale Rifiuti", ai sensi della Deliberazione n. 133/2025/R/RIF, adottando tutti gli atti che si dovessero rendere necessari per adeguarsi alla nuova disciplina, ancora in fase di definizione;
- 9) **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n.9, astenuti n. 3 (Bravo, Capelli, Milzani) espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Daniele Dancelli

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iapicca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data R.P. N . _____, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iapicca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2025

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

☒ Immediatamente ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iapicca